

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016, il giorno 06 del mese di Luglio in Roma (prov RM) via Servilio Isarnico, 8
Sono presenti i signori:

Casalino Marina Serena nata a Gallipoli (LE) il 07/05/1985 residente in Sannicola (LE) C.da Motta snc C.F. CSLMNS85E47D883M

Documento di riconoscimento Carta d'Identità n°AV 3671331 rilasciato da Comune di Sannicola il 03/04/2015 scadenza il 07/05/2025

Selicati Michele nato a Monopoli (BA) il 11/05/1976 residente in Monopoli via Giuseppe Del Drago, 9 C.F. SLCMHL76E11F376F

documento di riconoscimento Carta d'Identità n°AS7044200 rilasciato da Comune di Monopoli il 29/04/2013 scadenza il 11/05/2023

Conti Antonella nato a Ceprano (FR) il 11/05/1963 residente in San Cesareo (RM) via Carsolese, 35 C.F. CNTNNL63E51C479R

Documento di riconoscimento Carta d'identità n°AR9375730 rilasciato da Comune di San Cesareo il 20/01/2011 scadenza il 19/01/2021

Detti componenti, tutti cittadini italiani, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita da essi soci-fondatori, ai sensi dell'art. 36 c.c., l'Associazione denominata "Libero Sindacato Colf e Badanti" articolazione Nazionale del Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati.

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Roma (RM) via Servilio Isarnico, 8

Art. 3 - L'Associazione associa e tutela principalmente Colf, Badanti e Pensionati.

Art. 4 - L'Associazione è retta dallo statuto che, debitamente firmato dai soci fondatori, al presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla celebrazione del primo congresso ed in ogni caso non oltre sette anni dalla sottoscrizione del presente atto. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai signori:

Casalino Marina Serena nata il 07/05/1985 a Gallipoli (LE)

Michele Selicati nato il 11/05/1976 a Monopoli (BA)

Antonella Conti nato il 11/05/1963 a Ceprano (FR)

Tutti i predetti essendo presenti con la sottoscrizione del presente atto accettano le cariche loro conferite.

Art. 6 - La Segreteria rimane in carica fino alla celebrazione del primo congresso ed in ogni caso non oltre sette anni dalla sottoscrizione del presente atto. La prima Segreteria è composta dai signori:

Presidente e rappresentante legale: Casalino Marina Serena nato a Gallipoli il 07/05/1985



Handwritten signature in blue ink: Casalino Marina Serena

Vice Presidente: Michele Selicati nato a Monopoli il 11/05/1976

Consigliere: Antonella Conti nata a Ceprano il 11/05/1963

Tutti i predetti essendo presenti con la sottoscrizione del presente atto accettano le cariche loro conferite.

Art. 7 - Gli altri organi previsti dall'allegato statuto saranno costituiti successivamente.

Art. 8 - Il Presidente dà lettura dello statuto, che viene condiviso ed approvato all'unanimità dai presenti .

Art. 9 - Il Presidente propone di adottare la tessera nazionale della SELP quale tessera sociale ed i presenti all'unanimità accettano tale proposta.

Art. 10 - Il Presidente dell'Associazione "Liberio Sindacato Colf e Badanti" viene autorizzato a tutti gli atti necessari per la registrazione del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto presso l'ufficio registro atti civili ed a trasmettere al SELP Nazionale copia degli stessi per la relativa presa d'atto.

Art. 11 - I sottoscrittori del presente atto sono consapevoli ed accettano che l'utilizzo del logo e della denominazione "Liberio Sindacato Colf e Badanti" .

Art. 12 - Le spese di registrazione del presente atto sono poste a carico dei soci fondatori.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

Cognome e nome

firma

Casalino Marina Serena

Casalino Marina Serena

Michele Selicati

Michele Selicati

Antonella Conti

Antonella Conti

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA	
Territorio di	
N.	8587
Sede	3
Es.	29 LUG. 2016
RISERVATO CON EURO	
.....	200,00
IL DIRIGENTE	
	



STATUTO LIBERO SINDACATO COLF E BADANTI - SELP



Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 Cod.civ., l'associazione denominata "Libero Sindacato Colf e Badanti - SELP" con sede legale in Roma via Servilio Isarnico 8. Il Libero Sindacato Colf e Badanti è un'organizzazione sindacale, unitaria e democratica, pluri-etnica, di donne e uomini, che promuove la libera associazione e l'autotutela solidale e collettiva dei lavoratori e dei pensionati. L'adesione al Libero Sindacato Colf e Badanti è volontaria. Essa comporta piena eguaglianza di diritti e di doveri nel rispetto dell'appartenenza etnica, nazionalità, lingua, fedi religiose, identità di genere, diversità professionali, sociali e di interessi. Codesta adesione comporta l'accettazione dei principi e delle norme del presente statuto.

Art. 2 Scopi e finalità

Il Libero Sindacato Colf e Badanti si pone l'obiettivo di tutelare il lavoratore nei seguenti ambiti:

- 1) accedere ad un lavoro e ad una giusta retribuzione;
- 2) godere dei propri diritti;
- 3) beneficiare di una stabilità familiare e di uno sviluppo personale;
- 4) veder garantite giustizia ed uguaglianza di genere;
- 5) promuovere e far rispettare principi ed i diritti fondamentali nel lavoro sanciti dalla costituzione italiana;
- 6) favorire le opportunità di occupazione e remunerazione;
- 7) garantire la protezione e la sicurezza sociale;
- 8) fare sì che siano rispettati i minimi retributivi previsti dal CCNL, organizzazione del lavoro, orari, condizioni lavorative e necessità di conciliare la vita lavorativa con le esigenze personali ed esterne al lavoro.

In particolare il libero Sindacato Colf e Badanti si propone di:

- 1) difendere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, di tutti gli iscritti con assoluta obiettività e libertà, nei confronti degli Enti pubblici e privati siano essi locali, regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- 2) tutelare gli iscritti in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- 3) promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca.
- 4) Sottoporre alle istituzioni e agli enti competenti proposte di modifica delle leggi e dei contratti vigenti finalizzate alla semplificazione dei rapporti di lavoro domestico.

Art.3 Soci

Possono essere soci del "Libero sindacato Colf e Badanti" tutti i soggetti, singoli o associati, che per la loro piccola dimensione organizzativa ed economica necessitano di una maggiore tutela rispetto alle altre realtà economiche e giuridiche, precisamente:

Edoardo...
Carlo...

- 1) Lavoratori domestici come colf, badanti e baby sitter;
- 2) Pensionati di tutte le categorie dei settori pubblici e privati.

L'iscrizione al "Libero sindacato Colf e Badanti" avviene mediante domanda scritta e mediante la sottoscrizione della delega o corrispettivo atto certificatorio, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del sindacato.

A tutela dell'organizzazione la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena.

L'iscrizione al "Libero Sindacato Colf e Badanti" è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento dei contributi sindacali; è periodicamente rinnovata e, comunque, può essere revocata in qualsiasi momento dall'iscritta/o.

La mancata contribuzione della quota associativa al "Libero Sindacato Colf e Badanti" comporta la decadenza da iscritto/a.

Con il rilascio della tessera annuale, il richiedente ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa con particolare riguardo alla modifica delle norme statutarie, all'approvazione del bilancio consuntivo annuale ed all'elezione degli organi direttivi mediante il congresso ordinario e straordinario.

Il socio è tenuto a versare una quota associativa annuale determinata dagli organi del Sindacato.

Tale quota non potrà mai essere restituita e non è trasmissibile né rivalutabile.

Il libro soci deve essere aggiornato annualmente e può essere anche informatico.

Art. 4

Diritti e Doveri dei Soci

Gli iscritti al "Libero Sindacato Colf e Badanti" hanno pari diritti.

Essi hanno diritto ad essere riconosciuti e rispettati, senza discriminazione alcuna e salvaguardando la dignità della persona.

Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni del sindacato e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti.

Ogni iscritta e ogni iscritto al "Libero Sindacato Colf e Badanti" ha diritto a concorrere alla formazione della piattaforma e alla conclusione di ogni vertenza sindacale, che la/lo riguarda.

Le iscritte e gli iscritti al "Libero Sindacato Colf e Badanti" hanno diritto alla piena tutela, sia individuale sia collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali.

Il "Libero Sindacato Colf e Badanti" deve adottare tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'organizzazione delle iscritte e degli iscritti, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi campi di iniziativa.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza; il voto è personale, o a mezzo delegati, eguale e libero.

Il "Libero Sindacato Colf e Badanti" tutela le minoranze linguistiche ed etniche, riconoscendo specifici diritti alle iscritte e agli iscritti appartenenti a tali minoranze.

Antonio Marino *Colf* *Libero* *Sindacato*

Gli iscritti al "Libero Sindacato Colf e Badanti" partecipano alle attività dell'organizzazione, ne rendono feconda la vita democratica, contribuiscono al suo finanziamento attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto e a quelle deliberate dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Sono chiamati a comportarsi con lealtà nei confronti degli altri iscritti rispettando i valori e le finalità fissati nel presente Statuto.

Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena coscienza delle responsabilità che ne derivano nei confronti delle lavoratrici/lavoratori e delle iscritte/iscritti rappresentati, in modo particolare per quanto riguarda la coerenza dei loro comportamenti con i deliberati degli organi dirigenti, il loro obbligo di difendere l'unità e l'immagine del "Libero Sindacato Colf e Badanti".

Art.5 Provvedimenti disciplinari

I soci che compiano infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa della Segreteria, al giudizio del Consiglio Direttivo. Nelle more della decisione del suddetto organo, la Segreteria può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- 1) indegnità morale;
- 2) assunzione di comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi competenti;
- 3) inosservanza del presente Statuto;
- 4) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;

Il Consiglio Direttivo può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:

- 1) ammonimento;
- 2) sospensione dalle cariche e/o dall'attività associativa;
- 3) espulsione.

Tali deliberazioni debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata tranne il caso del mancato rinnovo della tessera annuale che comporta la decadenza dalla qualità di socio.

Art.6 Autonomia

Il Libero Sindacato Colf e Badanti si configura come indipendente dai partiti politici, come garante della libertà di coscienza e di attività dei singoli soci, come modo di essere e di svolgere l'azione sindacale, come individuazione del piano delle responsabilità associative e di confronto con le altre realtà sociali.

Art.7 Democrazia

Il Libero Sindacato Colf e Badanti, rifacendosi ai principi della Costituzione Repubblicana, che fonda sul lavoro la realtà dell'organizzazione dello Stato, afferma la sua democraticità nell'impegnarsi a sostenere, a favorire e a difendere le libere istituzioni e il pluralismo politico e sociale.

Il Libero Sindacato Colf e Badanti rifiutando un'organizzazione classista del mondo del lavoro, rivendica la dignità e l'autonomia nei rapporti con ogni altra associazione o istituzione.

Carlo Marino Secere
Edoardo Fichera Secere

Art.8
Confronto

Fondamenti della vita democratica del Circolo sono la libera elezione delle cariche, la dichiarata volontà di confronto con tutte le altre forze organizzate della società, il programma di un costante, serio ed aperto impegno a cogliere, nel diverso ritmo della produzione e dello sviluppo sociale, le linee portanti di un progresso generale della vita della comunità.

Art.9
Cariche Sindacali

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti al Libero Sindacato Colf e Badanti mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.
Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e richieste.

Art.10
Fondo Comune

Il fondo comune del Libero Sindacato Colf e Badanti è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge. In particolare il fondo comune del Libero Sindacato Colf e Badanti è costituito:

- 1) dalle quote associative e dai contributi degli iscritti;
- 2) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- 3) dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Libero Sindacato Colf e Badanti e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo.

E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Libero Sindacato Colf e Badanti, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 12
Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea dei soci che deve approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.13
Organizzazione

Gli organi del Libero Sindacato Colf e Badanti sono:

- 1) Il Congresso;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) L'Assemblea dei soci;
- 4) La Segreteria ;
- 5) Il Presidente;
- 6) Il Vice Presidente;
- 7) Il Segretario;

Carlo Antonio Scudato
Carlo Antonio Scudato
Carlo Antonio Scudato

8) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 Il congresso

Il Congresso è il massimo Organo del Sindacato preposto al rinnovo delle cariche sociali. Esso si riunisce in via ordinaria ogni sette anni, su convocazione della Segreteria ed in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi dei soci.

La richiesta di convocazione straordinaria del Congresso va inoltrata alla Segreteria ed al Presidente del Libero Sindacato Colf e Badanti e deve contenere i motivi per i quali si intende proporre la convocazione.

Sulla richiesta di convocazione straordinaria del Congresso si pronunzia la Segreteria entro trenta giorni.

Art. 14 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di diciannove componenti ed un minimo di tre, compreso il Presidente eletti dal Congresso;

Il Segretario è componente di diritto del Consiglio Direttivo, in aggiunta ai membri su indicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo :

- 1) attua le deliberazioni del Congresso e dell'Assemblea dei soci;
- 2) elegge nel proprio seno la Segreteria;
- 3) elegge il Presidente ;
- 4) predispone i bilanci preventivi e consuntivi annuali;
- 5) integra i componenti non eletti dal Congresso, dimissionari, o che per motivi diversi non ne facciano più parte;
- 6) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti, il provvedimento di rimozione del Presidente e convoca nella stessa seduta il Consiglio Direttivo.
- 7) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti, i provvedimenti disciplinari di cui all'art.5) del presente statuto;
- 8) propone all'Assemblea dei soci lo scioglimento del Libero Sindacato Colf e Badanti con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
- 9) propone all'Assemblea dei soci le modifiche al presente statuto con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti. Tali modifiche entreranno in vigore a seguito dell'espressa approvazione del Libero Sindacato colf e badanti che ne verificherà la compatibilità con il proprio statuto;

ART. 15 L'assemblea dei soci

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve avvenire mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione e/o tramite pubblicazione sul sito web.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo annuale, approva gli eventuali regolamenti proposti dal consiglio direttivo e delibera in merito a tutte le questioni che la segreteria e/o il consiglio direttivo riterrà necessari sottoporre alla propria approvazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale o quando il consiglio direttivo o la segreteria lo riterrà

Consiglio Nazionale
Colf e Badanti

opportuno.

Almeno un decimo dei soci può fare richiesta di convocazione dell'Assemblea: in questo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare le modifiche statutarie proposte dal consiglio direttivo e per deliberare sullo scioglimento del Circolo con la nomina dei liquidatori.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni secondo il principio del voto singolo, in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni socio potrà essere rappresentato con delega scritta da un altro socio il quale non potrà essere portatore di più di cinque deleghe.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Circolo per cui occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Per quanto riguarda le questioni inerenti il vincolo associativo l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole dei due terzi su proposta del consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa che designerà, a sua volta, il Segretario verbalizzante.

ART.17 La segreteria

La Segreteria è composta da un massimo di nove componenti ed un minimo di tre, eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti, compreso il Presidente.

Il Segretario è componente di diritto in aggiunta ai membri suindicati, e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

All'interno della Segreteria può essere nominato dal Presidente un VicePresidente.

La Segreteria :

- 1) rappresenta il Sindacato ed attua l'azione sindacale secondo le direttive delineate dall'Assemblea dei soci e dal consiglio direttivo ;
- 2) attua le direttive organizzative, sindacali e promozionali;
- 3) istituisce Commissioni di studio su singoli problemi della Categoria, nominandone i componenti;
- 4) approva nella prima seduta utile, le delibere d'urgenza adottate dal Presidente mediante determinazioni presidenziali.

La Segreteria è presieduta dal Presidente quando lo ritiene utile nell'interesse del sindacato, con preavviso di almeno due giorni, anche in luoghi diversi dalla sede legale; in caso di inottemperanza di costui, è convocato su iniziativa di almeno tre dei suoi membri.

I membri della Segreteria decadono dalla carica se, senza giustificato grave motivo, non partecipano ad almeno due adunanze consecutive dell'organo.

Le riunioni della Segreteria sono valide se sono presenti, in proprio o per delega, almeno i 2/3 dei suoi componenti, in prima convocazione, ed almeno la maggioranza degli stessi, in seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno dodici ore.

La Segreteria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso anche per delega. Ogni componente può esprimere, oltre al proprio voto, non più di un voto per delega.

Carlo Antonio Felice
Edoardo
Mario
Severino
Carlo

ART.18
Il presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza legale del Sindacato;
- rappresenta in giudizio il Sindacato;
- convoca la Segreteria;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- firma gli accordi o contratti di categoria;
- propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti;
- assume in caso di urgente ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Consiglio Direttivo, provvedimenti cautelari, disciplinari, di cui all'art.5 del presente statuto;
- nomina i rappresentanti sindacali in tutti gli organismi nei quali il Sindacato è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le Banche, accende C/C e qualsiasi altra operazione, nell'interesse del Sindacato;
- partecipa alle contrattazioni collettive di lavoro;
- promuove e cura gli indirizzi politici, sindacali, organizzativi ed amministrativi del Sindacato, ed assume i poteri decisionali consequenziali;
- nomina tra i componenti della Segreteria un vice Presidente;
- nomina il Segretario;
- conferisce incarichi e stipula convenzioni con professionisti e società di servizi, nei casi in cui lo ritenga opportuno;
- delibera, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria mediante apposite Determinazioni Presidenziali che devono essere approvate nella prima riunione utile della Segreteria pena la perdita della loro efficacia;

Il Presidente può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

- ingiustificata inoperosità;
- indegnità morale;
- attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto e con gli interessi del Sindacato;
- inosservanza delle deliberazioni degli organi sociali;
- impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere i compiti previste dallo statuto;

Il Provvedimento di rimozione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Tutti gli incarichi conferiti direttamente dal Presidente perdono la loro efficacia ogni qualvolta si verifica l'elezione del rappresentante legale del sindacato.

ART.19
Il segretario

Il Segretario è organo tecnico del Sindacato nominato su iniziativa del Presidente e svolge i seguenti compiti:

- può accendere conti correnti del Sindacato su delega del Presidente;
- redige personalmente o per il tramite di persona di fiducia dallo stesso delegata, i

Carlo Marino Leone
Roberto Anibaldi
L'elezione

Condino Maria Irene Col Antella L. Elena Felici

- verbali delle riunioni della Segreteria di cui è componente di diritto;
- redige personalmente o per il tramite di persona di fiducia dallo stesso delegata, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di cui è componente di diritto;
 - coordina tutti i comparti del Sindacato al fine garantirne l'unicità di indirizzo;
 - esegue tutte le disposizioni, contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Presidente ;
 - è responsabile della tenuta dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del Sindacato;
 - attua, in concreto, tutte le operazioni di carattere amministrativo adottate dagli Organi del Sindacato.
 - Il Segretario può essere rimosso dall'incarico, su iniziativa del Presidente, esclusivamente nei seguenti casi:
 - ingiustificata inoperosità;
 - indegnità morale;
 - attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto e con gli interessi del Libero Sindacato Golf e Badanti;
 - inosservanza delle delibere degli organi sociali;
 - impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere i compiti previsti dallo statuto.

ART.20 Il vice presidente

In assenza del Presidente, per qualsiasi suo impedimento, il Libero Sindacato Golf e Badanti è rappresentato dal VicePresidente che può essere nominato dal Presidente nell'ambito dei componenti della Segreteria.

ART.21 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio ha il compito di:

- stabilire d'intesa con il consiglio direttivo, la forma dei bilanci;
- redigere la relazione dei bilanci consuntivi ed illustrarla all'Assemblea dei soci;
- controllare l'andamento amministrativo e contabile del Sindacato;
- integrare il Collegio stesso quando uno dei suoi componenti sia decaduto per non aver partecipato a due riunioni consecutive senza valida giustificazione o si sia dimesso.

I revisori dei conti non possono ricoprire cariche direttive all'interno del Sindacato e non possono avere vincoli di parentela o affinità entro il secondo grado con il Presidente e con il Segretario.

ART.22 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

I libri sociali (verbali assemblea, verbali consiglio direttivo, verbali segreteria e libro soci) devono essere regolarmente tenuti al fine di assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla vita del Circolo con particolare riguardo ai bilanci consuntivi annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per eventuali consultazioni.

ART.23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento del Libero Sindacato Colf e Badanti va deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori e le modalità della liquidazione.

Data 06/07/2016

Firma soci fondatori

Carlo Marino Sava
Carlo Anzolla
Lichele Robert

